

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 1785/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto, per il 1978, dal regolamento (CEE) n. 2747/77 per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 1786/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 3
- Regolamento (CEE) n. 1787/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 5
- Regolamento (CEE) n. 1788/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . . 7
- Regolamento (CEE) n. 1789/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali . . . 11
- Regolamento (CEE) n. 1790/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari . . . . . 13
- Regolamento (CEE) n. 1791/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali 16
- Regolamento (CEE) n. 1792/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone . . . . . 32
- Regolamento (CEE) n. 1793/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone . . . . . 35
- Regolamento (CEE) n. 1794/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto . . . . . 37

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 1795/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto . . . . .	40
Regolamento (CEE) n. 1796/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di sorgo destinato alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto . . . . .	43
Regolamento (CEE) n. 1797/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto . . . . .	46
Regolamento (CEE) n. 1798/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto . . . . .	49
Regolamento (CEE) n. 1799/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto . . . .	52
Regolamento (CEE) n. 1800/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica del Gana a titolo di aiuto . . . . .	55
Regolamento (CEE) n. 1801/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Pakistan a titolo di aiuto . . . . .	58
★ Regolamento (CEE) n. 1802/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1570/78 per quanto concerne la definizione del quellmehl . . . . .	61
★ Regolamento (CEE) n. 1803/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1629/77 recante modalità d'applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile . . . . .	62
★ Regolamento (CEE) n. 1804/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1024/78 relativo ad azioni destinate ad ampliare i mercati dei prodotti lattiero-caseari comunitari all'esterno della Comunità . . . .	63
★ Regolamento (CEE) n. 1805/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, relativo al ritiro da parte delle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli dei prodotti che non soddisfano alle regole di commercializzazione da esse adottate . . . . .	64
★ Regolamento (CEE) n. 1806/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, che fissa, per la campagna 1978/1979, il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria versata dopo la trasformazione . . . . .	65
★ Regolamento (CEE) n. 1807/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 919/78 che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1978/1979 . . . . .	67
★ Regolamento (CEE) n. 1808/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1530/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli . . . . .	68

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario (seguito)

- ★ Regolamento (CEE) n. 1809/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, che stabilisce le norme per il pagamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate 69
  
  - ★ Regolamento (CEE) n. 1810/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione dei suini e del pollame . . . . . 72
  
  - Regolamento (CEE) n. 1811/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, che sopprime i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso . . . . 73
  
  - Regolamento (CEE) n. 1812/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . 74
- 

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

78/639/Euratom, CECA, CEE :

- ★ Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le prime elezioni dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto . . . . . 75

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1785/78 DEL CONSIGLIO**

**del 25 luglio 1978**

**che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto, per il 1978, dal regolamento (CEE) n. 2747/77 per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2747/77<sup>(1)</sup>, il Consiglio ha aperto per il 1978 e ripartito tra gli Stati membri un contingente tariffario comunitario del volume totale di 5 500 tonnellate per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune;

considerando che i dati economici disponibili, relativi al consumo e alla produzione di magnesio greggio, non consentono ancora di stabilire, in maniera esauriente, il bilancio comunitario del fabbisogno di importazione in provenienza da paesi terzi; che sembra comunque che alcuni Stati membri abbiano una rilevante necessità di magnesio cui la produzione comunitaria non può far fronte; che è pertanto opportuno aumentare il contingente in questione, nella misura di un volume adeguato che potrebbe aggirarsi sulle 3 400 tonnellate; che la fissazione del volume supplementare a questo livello non esclude un nuovo adeguamento durante il periodo di contingentamento; che tenuto conto, inoltre, delle attuali necessità per quanto riguarda il magnesio greggio non in lega con un tenore in magnesio puro pari o superiore al 99,95 %, e tenuto conto delle disponibilità esistenti nella Comunità e delle possibilità di aumento della produzione delle industrie comunitarie principalmente impiegate sul magnesio greggio non in lega, come pure delle possibilità di importazione in esenzione da dazio, a norma di taluni accordi conclusi dalla Comunità con taluni paesi dell'EFTA non candidati all'adesione, è lecito ritenere che le necessità d'importazione di magnesio greggio, a breve termine, potrebbero raggiungere, nel quadro dell'aumento previsto, un volume di 300 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso il 99,95 % o più di magnesio puro (magnesio extra puro), di 600 tonnellate per il

magnesio greggio contenente in peso una quantità pari o superiore al 99,8 % e inferiore al 99,95 % di magnesio puro (magnesio greggio non in lega) e di 2 500 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro (magnesio greggio in lega);

considerando che, per quanto attiene alla ripartizione dei volumi contingenziali tra gli Stati membri, occorre destinare alle riserve comunitarie la totalità dei volumi supplementari riservati al magnesio extra puro ed al magnesio greggio in lega, nonché una parte relativamente modesta del volume supplementare riservato al magnesio greggio non legato, e ripartire fra gli Stati membri il saldo di quest'ultimo volume secondo le aliquote iniziali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 2747/77 per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune è portato da 5 500 a 8 900 tonnellate.

Questo aumento di 3 400 tonnellate è ripartito in ragione di:

- a) 300 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso il 99,95 % o più di magnesio puro (magnesio extra puro), destinato all'industria nucleare sotto controllo doganale o amministrativo equivalente;
- b) 600 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità pari o superiore al 99,8 % e inferiore al 99,95 % di magnesio puro (magnesio greggio non in lega);
- c) 2 500 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro (magnesio greggio in lega).

<sup>(1)</sup> GU n. L 318 del 13. 12. 1977, pag. 7.

*Articolo 2*

I volumi di 300 tonnellate e di 2 500 tonnellate di cui all'articolo 1, lettere a) e c), riservati rispettivamente al magnesio greggio in lega, sono destinati alle riserve comunitarie costituite ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2747/77, le quali sono così portate rispettivamente da 600 a 900 tonnellate e da 425 a 2 925 tonnellate.

*Articolo 3*

1. Una prima parte, pari a 560 tonnellate, del volume di cui all'articolo 1, lettera b), assegnato al magnesio greggio non in lega, è ripartita come segue fra gli Stati membri:

	<i>(in tonnellate)</i>
Benelux	116,5
Danimarca	0,2
R. f. di Germania	365,5
Francia	12
Irlanda	0,2
Italia	1,6
Regno Unito	64

2. La seconda parte, pari a 40 tonnellate, costituisce la riserva.

La quantità di riserva, relativa a questa qualità di magnesio greggio e prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2747/77, è così portata da 130 a 170 tonnellate.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1978.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. von DOHNANYI

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1786/78 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1978****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1729/77<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1729/77 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 luglio 1978 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	92,82
10.01 B	Frumento duro	138,57 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
10.02	Segala	93,11 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	89,60
10.04	Avena	80,84
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	87,72 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	78,13 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	86,67 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	142,17
11.01 B	Farine di segala	142,56
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	225,96
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	151,79

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(2)</sup> Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1787/78 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1978****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1730/77<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 luglio 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,49	0,49	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0,69	0,69	0

## B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,87	0,87	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,65	0,65	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1788/78 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1978****che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1603/78<sup>(6)</sup>, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a

base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(8)</sup>, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 2,5 unità di conto per tonnellata;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74; che il regolamento (CEE) n. 1921/75<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2415/75<sup>(10)</sup>, ha previsto alcune misure transitorie per i prodotti amidacei;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1127/78<sup>(12)</sup>, per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare<sup>(13)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1198/78<sup>(14)</sup>;

(7) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

(8) GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

(9) GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 25.

(10) GU n. L 247 del 23. 9. 1975, pag. 22.

(11) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 57.

(12) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 24.

(13) GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.

(14) GU n. L 147 del 3. 6. 1978, pag. 1.

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.

(5) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 65.

(6) GU n. L 188 dell'11. 7. 1978, pag. 1.

considerando che dall'entrata in vigore del Protocollo di Ginevra (1967) allegato all'accordo GATT, il prelievo che deve essere percepito per i prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2744/75 sotto la voce tariffaria 07.06 A è limitato, come è previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, all'ammontare che risulta dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nel quadro del GATT;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi che debbono essere percepiti all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76 e rilevanti dal regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 luglio 1978 che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A	13,07 <sup>(1)</sup>	11,57 <sup>(1)(5)</sup>
11.01 C <sup>(2)</sup>	135,66	130,66
11.01 D <sup>(2)</sup>	125,35	120,35
11.01 E I <sup>(2)</sup>	133,70	128,70
11.01 E II <sup>(2)</sup>	75,43	72,93
11.01 F <sup>(2)</sup>	21,30	18,80
11.01 G <sup>(2)</sup>	76,53	74,03
11.02 A II <sup>(2)</sup>	139,73	134,73
11.02 A III <sup>(2)</sup>	135,66	130,66
11.02 A IV <sup>(2)</sup>	125,35	120,35
11.02 A V a) 1 <sup>(2)</sup>	133,70	128,70
11.02 A V a) 2 <sup>(2)</sup>	133,70	128,70
11.02 A V b) <sup>(2)</sup>	75,43	72,93
11.02 A VI <sup>(2)</sup>	21,30	18,80
11.02 A VII <sup>(2)</sup>	76,53	74,03
11.02 B I a) 1 <sup>(2)</sup>	118,64	116,14
11.02 B I a) 2 aa)	70,70	68,20
11.02 B I a) 2 bb) <sup>(2)</sup>	122,85	120,35
11.02 B I b) 1 <sup>(2)</sup>	118,64	116,14
11.02 B I b) 2 <sup>(2)</sup>	122,85	120,35
11.02 B II a) <sup>(2)</sup>	110,11	107,61
11.02 B II b) <sup>(2)</sup>	102,05	99,55
11.02 B II c) <sup>(2)</sup>	116,90	114,40
11.02 B II d) <sup>(2)</sup>	118,63	116,13
11.02 C I <sup>(2)</sup>	131,96	129,46
11.02 C II <sup>(2)</sup>	122,26	119,76
11.02 C III <sup>(2)</sup>	186,48	181,48
11.02 C IV <sup>(2)</sup>	109,48	106,98
11.02 C V <sup>(2)</sup>	116,90	114,40
11.02 C VI <sup>(2)</sup>	118,63	116,13
11.02 D I <sup>(2)</sup>	85,03	82,53
11.02 D II <sup>(2)</sup>	78,85	76,35
11.02 D III <sup>(2)</sup>	76,54	74,04
11.02 D IV <sup>(2)</sup>	70,70	68,20
11.02 D V <sup>(2)</sup>	75,43	72,93
11.02 D VI <sup>(2)</sup>	76,53	74,03
11.02 E I a) 1 <sup>(2)</sup>	76,54	74,04
11.02 E I a) 2 <sup>(2)</sup>	70,70	68,20
11.02 E I b) 1 <sup>(2)</sup>	150,18	145,18
11.02 E I b) 2 <sup>(2)</sup>	138,72	133,72
11.02 E II a) <sup>(2)</sup>	150,64	145,64
11.02 E II b) <sup>(2)</sup>	139,73	134,73
11.02 E II c) <sup>(2)</sup>	133,70	128,70
11.02 E II d) 1 <sup>(2)</sup>	36,93	31,93
11.02 E II d) 2 <sup>(2)</sup>	135,64	130,64
11.02 F I <sup>(2)</sup>	150,64	145,64
11.02 F II <sup>(2)</sup>	139,73	134,73
11.02 F III <sup>(2)</sup>	135,66	130,66
11.02 F IV <sup>(2)</sup>	125,35	120,35
11.02 F V <sup>(2)</sup>	133,70	128,70
11.02 F VI <sup>(2)</sup>	21,30	18,80
11.02 F VII <sup>(2)</sup>	76,53	74,03
11.02 G I	65,68	60,68
11.02 G II	58,63	53,63
11.04 C I	15,57	10,07 <sup>(5)</sup>

(UC / t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.04 C II a)	104,75	84,75 <sup>(5)</sup>
11.04 C II b)	132,12	112,12 <sup>(5)</sup>
11.07 A I a)	153,02	144,02
11.07 A I b)	116,61	107,61
11.07 A II a)	138,21 <sup>(4)</sup>	129,21
11.07 A II b)	105,54	96,54
11.07 B	121,51 <sup>(4)</sup>	112,51
11.08 A I	104,75	87,75
11.08 A II	25,50	0
11.08 A III	141,56	124,56
11.08 A IV	104,75	87,75
11.08 A V	104,75	43,87 <sup>(5)</sup>
11.09	376,48	226,48
17.02 B II a) <sup>(3)</sup>	194,45	114,45
17.02 B II b) <sup>(3)</sup>	142,75	87,75
21.07 F II	142,75	87,75
23.02 A I a)	22,50	22,50
23.02 A I b)	72,00	72,00
23.02 A II a)	18,00	18,00
23.02 A II b)	72,00	72,00
23.03 A I	259,00	109,00

<sup>(1)</sup> Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

<sup>(2)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in cereali (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

<sup>(3)</sup> Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

<sup>(4)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 0,45 UC/100 kg per i prodotti originari della Turchia.

<sup>(5)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari dei paesi e territori:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.06 A, ex 11.06 B I e II;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1789/78 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1978

**che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali <sup>(3)</sup>, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77 <sup>(4)</sup>;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata con-

formemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1198/78 <sup>(6)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere riscossi all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1978.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 60.

<sup>(4)</sup> GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU n. L 147 del 3. 6. 1978, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 luglio 1978 che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
	Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o delle sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 21.07 F I) contenenti amido o fecola a glucosio o sciroppo di glucosio :		
	non contenenti amido, o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore od uguale a 10 % :		
23.07 B I a) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	20,44	11,44
23.07 B I a) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	454,24	445,24
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 % e :		
23.07 B I b) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	44,75	35,75
23.07 B I b) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	478,55	469,55
	il cui contenuto, in peso, di amido è superiore al 30 % e :		
23.07 B I c) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	80,50	71,50
23.07 B I c) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	514,30	505,30

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1790/78 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1978****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1017/78 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1639/78 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1017/78 ai prezzi di

cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 20. 5. 1978, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 191 del 14. 7. 1978, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 luglio 1978 che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(UC/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.01 A I a)	0110	21,45
04.01 A I b)	0120	19,45
04.01 A II a) 1	0130	19,45
04.01 A II a) 2	0140	23,98
04.01 A II b) 1	0150	18,45
04.01 A II b) 2	0160	22,98
04.01 B I	0200	49,44
04.01 B II	0300	104,59
04.01 B III	0400	161,64
04.02 A I	0500	2,27
04.02 A II a) 1	0620	91,81
04.02 A II a) 2	0720	126,95
04.02 A II a) 3	0820	128,95
04.02 A II a) 4	0920	139,44
04.02 A II b) 1	1020	85,81
04.02 A II b) 2	1120	120,95
04.02 A II b) 3	1220	122,95
04.02 A II b) 4	1320	133,44
04.02 A III a) 1	1420	20,31
04.02 A III a) 2	1520	27,42
04.02 A III b) 1	1620	104,59
04.02 A III b) 2	1720	161,64
04.02 B I a)	1820	30,00
04.02 B I b) 1 aa)	2220	per kg 0,8581 <sup>(9)</sup>
04.02 B I b) 1 bb)	2320	per kg 1,2095 <sup>(9)</sup>
04.02 B I b) 1 cc)	2420	per kg 1,3344 <sup>(9)</sup>
04.02 B I b) 2 aa)	2520	per kg 0,8581 <sup>(10)</sup>
04.02 B I b) 2 bb)	2620	per kg 1,2095 <sup>(10)</sup>
04.02 B I b) 2 cc)	2720	per kg 1,3344 <sup>(10)</sup>
04.02 B II a)	2820	32,98
04.02 B II b) 1	2910	per kg 1,0459 <sup>(10)</sup>
04.02 B II b) 2	3010	per kg 1,6164 <sup>(10)</sup>
04.03 A	3110	190,17
04.03 B	3210	232,01
04.04 A I a) 1	3321	15,00
04.04 A I a) 2	3420	126,37 <sup>(11)</sup>
04.04 A I b) 1 aa)	3521	15,00
04.04 A I b) 1 bb)	3619	126,37 <sup>(11)</sup>
04.04 A I b) 2	3719	126,37 <sup>(11)</sup>
04.04 A II	3800	126,37
04.04 B	3900	165,60 <sup>(12)</sup>
04.04 C	4000	131,07
04.04 D I	4120	30,00
04.04 D II a) 1	4410	122,70
04.04 D II a) 2	4510	133,03
04.04 D II b)	4610	213,03
04.04 E I a)	4710	165,60
04.04 E I b) 1 aa)	4834	15,00
04.04 E I b) 1 bb)	4850	169,63

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.04 E I b) 2 aa)	4922	128,99 <sup>(13)</sup>
04.04 E I b) 2 bb)	5022	128,99 <sup>(14)</sup>
04.04 E I b) 3	5030	128,99 <sup>(15)</sup>
04.04 E I b) 4	5060	128,99 <sup>(15)</sup>
04.04 E I b) 5	5120	128,99
04.04 E I c) 1	5210	96,74
04.04 E I c) 2	5250	208,99
04.04 E II a)	5310	165,60
04.04 E II b)	5410	208,99
17.02 A II <sup>(16)</sup>	5500	18,95
21.07 F I	5600	18,95
23.07 B I a) 3	5700	66,36
23.07 B I a) 4	5800	86,09
23.07 B I b) 3	5900	80,37
23.07 B I c) 3	6000	65,65
23.07 B II	6100	86,09

Per le note da <sup>(1)</sup> a <sup>(8)</sup> vedere le note da <sup>(1)</sup> a <sup>(8)</sup> del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio (GU n. L 151 del 30. 6. 1968).

<sup>(9)</sup> Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
- 6,00 UC,
- 14,01 UC.

<sup>(10)</sup> Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
- 14,01 UC.

<sup>(11)</sup> Il prelievo è limitato a 7,50 UC per 100 kg peso netto.

<sup>(12)</sup> Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6 % del valore in dogana.

<sup>(13)</sup> Il prelievo è limitato a 53,16 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

<sup>(14)</sup> Il prelievo è limitato a 73,16 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

<sup>(15)</sup> Il prelievo è limitato a 73,16 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

<sup>(16)</sup> Il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.

**NB :** Per la voce 04.04, il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'unità di conto alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce è, in deroga alla regola generale C 3 della parte prima, titolo I, della tariffa doganale comune, il tasso rappresentativo, se questo tasso viene fissato in conformità del regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1791/78 DELLA COMMISSIONE**

**del 28 luglio 1978**

**che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1421/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/72<sup>(4)</sup>, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai posti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'ammontare della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 37/75<sup>(6)</sup>, la restituzione accordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale alla somma di due elementi, di cui l'uno è destinato a

<sup>(5)</sup> GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GU n. L 5 del 9. 1. 1975, pag. 7.

tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari, l'altro è destinato a tener conto della quantità di saccarosio aggiunta; che tuttavia quest'ultimo elemento verrà calcolato soltanto se il saccarosio aggiunto è stato ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero prodotti nella Comunità;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02 B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, il primo elemento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero; che tale importo di base è uguale alla restituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78<sup>(2)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che le condizioni particolari, in materia di pagamento della restituzione per il latte scremato

in polvere utilizzato nel paese destinatario a fini di alimentazione degli animali, sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2054/76<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1206/78<sup>(4)</sup>;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che tali prodotti, di cui alla voce tariffaria 04.04, non beneficiano di restituzione;

considerando che l'applicazione di tali norme alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Le restituzioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi indicati nell'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui alle voci 04.01, 04.02, 04.03 e 23.07 della tariffa doganale comune.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 147 del 3. 6. 1978, pag. 19.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 luglio 1978 che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :		
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110 00	4,93
	b) altri	0120 00	—
	II. altri :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 4 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0130 10	
	per le esportazioni verso :		
	— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75		1,47
	— le altre destinazioni		1,29
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0130 22	
	per le esportazioni verso :		
	— i paesi vicini alla Comunità		4,26
	— le altre destinazioni		5,28
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0130 31	
	per le esportazioni verso :		
	— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75		6,94
	— i paesi vicini alla Comunità		6,03
	— le altre destinazioni		7,64
	2. superiore a 4 %	0140 00	
	per le esportazioni verso :		
	— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75		7,00
	— i paesi vicini alla Comunità		6,51
	— le altre destinazioni		8,89



Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :		
	A. senza aggiunta di zuccheri :		
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0620 00	66,54
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 00	66,54
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0720 20	79,09
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0720 30	85,32
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0720 40	93,55
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	0820 00	95,62
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	97,65
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0920 20	110,01
	b) altri, ad esclusione dei prodotti contenenti farina di pesce, olio di pesce, olio di fegato di pesce e carbonato o solfato di ferro, di un tenore in peso di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	66,54
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	66,54
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	79,09
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	85,32
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	1120 40	93,55
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	1220 00	95,62
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	97,65
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	1320 20	110,01

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	<p>III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :</p> <p>1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :</p> <p>(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso di materie grasse :</p> <p>(11) inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(22) superiore a 3 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— i paesi vicini alla Comunità</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>(bb) uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso, di materie grasse :</p> <p>(11) inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %</p> <p>(33) superiore a 7,4 %</p> <p>2. altri, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :</p> <p>(aa) inferiore a 15 % in peso</p> <p>(bb) uguale o superiore a 15 % in peso</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 45 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :</p> <p>(aa) inferiore a 15 % in peso, e aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>(11) inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8,9 %</p> <p>(33) superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %</p> <p>(44) superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %</p> <p>(55) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %</p> <p>(66) superiore a 39 %</p> <p>(bb) uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso, di materie grasse :</p> <p>(11) inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %</p> <p>(33) superiore a 7,4 % e inferiore o uguale a 8,9 %</p> <p>(44) superiore a 8,9 %</p> <p>2. superiore a 45 %</p> <p>B. con aggiunta di zuccheri :</p> <p>I. latte e crema di latte, in polvere o granulati :</p> <p>ex b) altri, escluso il siero di latte :</p> <p>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>aa) inferiore o uguale a 1,5 %</p>	<p>1420 12</p> <p>1420 22</p> <p>1420 50</p> <p>1420 60</p> <p>1420 70</p> <p>1520 10</p> <p>1520 20</p> <p>1620 70</p> <p>1630 00</p> <p>1630 10</p> <p>1630 20</p> <p>1630 30</p> <p>1630 40</p> <p>1630 50</p> <p>1630 60</p> <p>1630 70</p> <p>1630 80</p> <p>1720 00</p> <p>2220 00</p>	<p>—</p> <p>6,03</p> <p>7,64</p> <p>—</p> <p>15,01</p> <p>20,16</p> <p>15,62</p> <p>23,91</p> <p>—</p> <p>6,03</p> <p>15,62</p> <p>24,32</p> <p>43,82</p> <p>75,74</p> <p>—</p> <p>15,01</p> <p>20,16</p> <p>23,91</p> <p>86,38</p> <p>0,6654 <sup>(1)</sup> per kg</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	0,6654 <sup>(1)</sup> per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2320 20	0,7909 <sup>(1)</sup> per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2320 30	0,8532 <sup>(1)</sup> per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2320 40	0,9355 <sup>(1)</sup> per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2420 10	0,9562 <sup>(1)</sup> per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2420 20	1,1001 <sup>(1)</sup> per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	0,6654 <sup>(1)</sup> per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	0,6654 <sup>(1)</sup> per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	0,7909 <sup>(1)</sup> per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	0,8532 <sup>(1)</sup> per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	0,9355 <sup>(1)</sup> per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	0,9562 <sup>(1)</sup> per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	1,1001 <sup>(1)</sup> per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	ex a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % :		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :		
	(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	2810 11	— <sup>(1)</sup> per kg
	(22) superiore a 3 %	2810 12	
	per le esportazioni verso :		
	— i paesi vicini alla Comunità		0,0603 <sup>(1)</sup> per kg
	— le altre destinazioni		0,0764 <sup>(1)</sup> per kg
	(bb) uguale o superiore a 15 %, in peso	2810 15	14,42 <sup>(2)</sup>
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	24,75 <sup>(2)</sup>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse : ex 1. inferiore o uguale a 45 % : (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso (cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso (dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 % (ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % 2. superiore a 45 %	2910 70  2910 76  2910 80  2910 85  2910 90  3010 00	14,42 <sup>(2)</sup>  24,75 <sup>(2)</sup>  0,2432 <sup>(1)</sup> per kg 0,4382 <sup>(1)</sup> per kg 0,7574 <sup>(1)</sup> per kg 0,8638 <sup>(1)</sup> per kg
04.03	Burro : ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 85 % o uguale : (I) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 78 % (II) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 78 % ed inferiore a 80 % (III) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 % (IV) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 % B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse : (I) inferiore o uguale a 99,5 % (II) superiore a 99,5 %	3110 05 3110 16 3110 22 3110 32  3210 10 3210 20	124,38 156,45 160,45 164,52  164,52 212,65
04.04	Formaggi e latticini <sup>(5)</sup> : ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere : II. altri per le esportazioni verso : — la zona D — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria — le altre destinazioni ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — le altre destinazioni	3800 00           4000 00	73,19 — 67,84 — 53,61 94,74           20,43 82,48 37,71 55,97 78,19

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	<p>D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :</p> <p>II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca :</p> <p>ex 1. inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :</p> <p>(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'Austria</li> <li>— la zona D</li> <li>— la zona E</li> <li>— il Canada</li> <li>— la Svizzera</li> <li>— le altre destinazioni</li> </ul> <p>(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :</p> <p>(11) inferiore a 20 % per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'Austria</li> <li>— la zona D</li> <li>— la zona E</li> <li>— il Canada</li> <li>— la Svizzera</li> <li>— le altre destinazioni</li> </ul> <p>(22) uguale o superiore a 20 % per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'Austria</li> <li>— la zona D</li> <li>— la zona E</li> <li>— il Canada</li> <li>— la Svizzera</li> <li>— le altre destinazioni</li> </ul> <p>(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :</p> <p>(11) inferiore a 20 % per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'Austria</li> <li>— la zona D</li> <li>— la zona E</li> <li>— il Canada</li> <li>— la Svizzera</li> <li>— le altre destinazioni</li> </ul>	<p>4410 10</p> <p>4410 20</p> <p>4410 30</p> <p>4410 40</p>	<p>4,33</p> <p>16,75</p> <p>19,13</p> <p>20,90</p> <p>5,30</p> <p>31,87</p> <p>4,33</p> <p>16,75</p> <p>19,13</p> <p>20,90</p> <p>5,30</p> <p>31,87</p> <p>6,41</p> <p>24,77</p> <p>28,23</p> <p>30,94</p> <p>7,84</p> <p>47,21</p> <p>4,33</p> <p>16,75</p> <p>19,13</p> <p>20,90</p> <p>5,30</p> <p>31,87</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4410 50	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		6,41
	— la zona D		24,77
	— la zona E		28,23
	— il Canada		30,94
	— la Svizzera		7,84
	— le altre destinazioni		47,21
	(33) uguale o superiore a 40 %	4410 60	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		9,37
	— la zona D		36,21
	— la zona E		41,15
	— il Canada		45,24
	— la Svizzera		11,44
— le altre destinazioni		69,06	
ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :			
(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4510 10		
per le esportazioni verso :			
— l'Austria		4,33	
— la zona D		16,75	
— la zona E		19,13	
— il Canada		20,90	
— la Svizzera		5,30	
— le altre destinazioni		31,87	
(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	4510 20		
per le esportazioni verso :			
— l'Austria		6,41	
— la zona D		24,77	
— la zona E		28,23	
— il Canada		30,94	
— la Svizzera		7,84	
— le altre destinazioni		47,21	
(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	4510 30		
per le esportazioni verso :			
— l'Austria		9,37	
— la zona D		36,21	
— la zona E		41,15	
— il Canada		45,24	
— la Svizzera		11,44	
— le altre destinazioni		69,06	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 55 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4510 40	9,37 36,21 41,15 45,24 11,44 69,06
	(22) uguale o superiore a 55 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4510 50	11,12 42,95 48,83 53,68 13,58 81,98
	b) superiore a 36 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4610 00	11,12 42,95 48,83 53,68 13,58 81,98
	E. altri :		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	ex a) inferiore o uguale a 47 % :		
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano per le esportazioni verso : — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4710 11	121,16 86,02 102,52 91,64 121,16
	(2) Fiore Sardo, Pecorino per le esportazioni verso : — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4710 16	129,79 97,02 104,02 100,27 129,79
	(3) altri (all'esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 % per le esportazioni verso : — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4710 22	121,16 86,02 102,52 91,64 121,16

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	<p>b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % :</p> <p>1. Cheddar :</p> <p>ex bb) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 48 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'Austria</li> <li>— la zona D</li> <li>— la zona E</li> <li>— il Canada</li> <li>— la Svizzera</li> <li>— le altre destinazioni</li> </ul> <p>ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :</p> <p>(aa) inferiore a 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (all'esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'Austria</li> <li>— la zona D</li> <li>— la zona E</li> <li>— il Canada</li> <li>— la Svizzera</li> <li>— le altre destinazioni</li> </ul> <p>(bb) uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (all'esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'Austria</li> <li>— la zona D</li> <li>— la zona E</li> <li>— il Canada</li> <li>— la Svizzera</li> <li>— le altre destinazioni</li> </ul> <p>(cc) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 % (all'esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'Austria</li> <li>— la zona D</li> <li>— la zona E</li> <li>— il Canada</li> <li>— la Svizzera</li> <li>— le altre destinazioni</li> </ul> <p>(dd) uguale o superiore a 39 % :</p> <p>(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— la zona D</li> <li>— la zona E</li> <li>— il Canada</li> <li>— la Svizzera</li> <li>— le altre destinazioni</li> </ul>	<p>4850 00</p> <p>5120 12</p> <p>5120 16</p> <p>5120 22</p> <p>5120 31</p>	<p>13,12</p> <p>50,65</p> <p>—</p> <p>36,76</p> <p>16,00</p> <p>88,26</p> <p>7,41</p> <p>28,61</p> <p>—</p> <p>24,71</p> <p>3,99</p> <p>34,50</p> <p>8,59</p> <p>33,17</p> <p>—</p> <p>40,79</p> <p>4,40</p> <p>56,96</p> <p>10,33</p> <p>39,91</p> <p>—</p> <p>49,47</p> <p>4,73</p> <p>69,05</p> <p>104,80</p> <p>90,89</p> <p>96,39</p> <p>35,29</p> <p>120,12</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø, Tilsit	5120 44	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		22,50
	— la zona D		55,90
	— la zona E		39,03
	— il Canada		57,74
	— la Svizzera		7,32
	— le altre destinazioni		80,55
	(33) Butterkäse, Esrom, Italice, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 54	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		47,19
	— la zona D		55,90
— la zona E		36,07	
— il Canada		49,91	
— la Svizzera		7,32	
— le altre destinazioni		69,71	
(44) Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, double Gloucester	5120 58		
per le esportazioni verso :			
— l'Austria		13,12	
— la zona D		50,65	
— la zona E		36,62	
— il Canada		59,16	
— la Svizzera		16,00	
— le altre destinazioni		82,64	
(55) ricotta salata, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 30 %	5120 59		
per le esportazioni verso :			
— la zona E		21,68	
— il Canada		25,68	
— le altre destinazioni		36,71	
(66) Feta	5120 82		
per le esportazioni verso :			
— la zona D		38,83 <sup>(4)</sup>	
— la zona E		9,08 <sup>(4)</sup>	
— il Canada		48,60 <sup>(4)</sup>	
— la Svizzera		12,00 <sup>(4)</sup>	
— la Giordania, l'Iraq, l'Iran, i paesi della Penisola Arabica e i paesi rivieraschi del Mediterraneo, esclusa la zona D		78,21 <sup>(4)</sup>	
— le altre destinazioni		65,35 <sup>(4)</sup>	
(77) Colby, Monterey	5120 83		
per le esportazioni verso :			
— l'Austria		13,12	
— la zona D		50,65	
— la zona E		—	
— il Canada		59,16	
— la Svizzera		16,00	
— le altre destinazioni		82,64	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(88) altri (all'esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	5120 87	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		50,65
	— la Svizzera		15,00
	— la zona E		56,59
	— il Canada		71,01
	— le altre destinazioni		88,51
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	5120 92	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		22,50
	— la zona D		55,90
	— la zona E		39,03
	— il Canada		57,74
	— la Svizzera		7,32
	— le altre destinazioni		80,55
	c) superiore a 72 % :		
	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g :		
	(a) Cottage cheese	5120 95	
	per le esportazioni verso :		
	— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75		18,66
	— le altre destinazioni		—
	(b) formaggio fresco alla panna, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, superiore a 70 %	5120 98	
	per le esportazioni verso :		
	— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75		52,45
	— le altre destinazioni		—
	ex II. non nominati (all'esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) :		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(1) uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 %	5310 11	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		29,52
	— il Canada		42,02
	— le altre destinazioni		60,77
	(2) uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 %	5310 22	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		35,88
	— il Canada		49,38
	— le altre destinazioni		76,47

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(3) uguale o superiore a 95 % per le esportazioni verso : — la zona E — il Canada — le altre destinazioni	5310 31	41,60 55,60 88,86
23.07	<p>Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :</p> <p>ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (*) :</p> <p>I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :</p> <p>a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :</p> <p>(3) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è :</p> <p>(aa) inferiore a 30 %</p> <p>(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p>(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %</p> <p>(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>(ff) uguale o superiore a 70 %</p> <p>(4) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 75 %, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è :</p> <p>(aa) inferiore a 30 %</p> <p>(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p>(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %</p> <p>(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>(ff) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 75 %</p> <p>(gg) uguale o superiore a 75 % e inferiore a 80 %</p> <p>(hh) uguale o superiore a 80 %</p> <p>(II) non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è :</p> <p>(a) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>(b) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>(c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %</p> <p>(d) uguale o superiore a 80 %</p>	<p>5700 13</p> <p>5700 23</p> <p>5700 33</p> <p>5700 42</p> <p>5700 52</p> <p>5700 62</p> <p>5800 13</p> <p>5800 23</p> <p>5800 32</p> <p>5800 42</p> <p>5800 52</p> <p>5800 62</p> <p>5800 72</p> <p>5800 82</p> <p>5900 12</p> <p>5900 22</p> <p>5900 32</p> <p>5900 42</p>	<p>—</p> <p>21,29</p> <p>27,95</p> <p>34,60</p> <p>41,26</p> <p>47,91</p> <p>—</p> <p>21,29</p> <p>27,95</p> <p>34,60</p> <p>41,26</p> <p>47,91</p> <p>51,23</p> <p>54,57</p> <p>34,60</p> <p>41,26</p> <p>47,91</p> <p>54,57</p>

- (<sup>1</sup>) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto ;
  - b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.
- (<sup>2</sup>) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- a) l'importo espresso per 100 kg ;
  - b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.
- (<sup>3</sup>) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti contenenti del latte scremato in polvere ovvero della farina di pesce o dell'olio di pesce e/o dell'olio di fegato di pesce o del carbonato di ferro e/o del solfato di ferro e/o del solfato di rame.
- (<sup>4</sup>) Tale importo si applica al peso netto, senza tener conto del peso della salamoia.
- (<sup>5</sup>) Non è applicabile alcuna restituzione per le croste e gli scarti di formaggi di cui alla voce 04.04 della tariffa doganale comune. Sono considerati scarti di formaggi i prodotti impropri al consumo umano tali e quali.
- NB :** — Sono considerati « paesi vicini alla Comunità » in virtù del presente regolamento le destinazioni seguenti : la zona D, Andorra, l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia nonché le destinazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75.
- Le zone A, B, C, D ed E sono state delimitate dal regolamento (CEE) n. 1098/68, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 37/75.
  - S'intendono per « paesi della Penisola Arabica » ai sensi del presente regolamento, i seguenti paesi situati nella penisola nonché i territori che vi si riallacciano : Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait, Sultanato d'Oman, Unione degli emirati arabi (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Kaymah), Repubblica araba dello Yemen (Yemen nord), Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen sud).

---

**Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.**

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1792/78 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1978****che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1419/78<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77<sup>(6)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1511/78<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1717/78<sup>(8)</sup>; che per

la sterlina inglese, per la sterlina irlandese e per il franco francese la differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72, per il periodo dal 19 al 25 luglio 1978 si scosta, rispetto al tasso rappresentativo valevole a decorrere dal 31 luglio 1978, di oltre 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente; che occorre tenerne conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone, sempreché tali elementi siano già d'applicazione nello Stato membro considerato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1511/78 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 8.

(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(4) GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

(6) GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.

(7) GU n. L 178 del 1. 7. 1978, pag. 54.

(8) GU n. L 198 del 22. 7. 1978, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 luglio 1978 che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e ravizzone

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
1. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese :	+ 0,0720	- 0,0720	+	-
— raccolti in Germania			—	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	0,0591
— raccolti in Francia			—	0,1431
— raccolti in Danimarca			—	0,0720
— raccolti in Irlanda			—	0,0832
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2611
— raccolti in Italia			—	0,1691
2. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nell'UEBL e nei Paesi Bassi o esportati da questi paesi :	+ 0,0140	- 0,0140	+	-
— raccolti in Germania			0,0628	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	—
— raccolti in Francia			—	0,0893
— raccolti in Danimarca			—	0,0140
— raccolti in Irlanda			—	0,0256
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2148
— raccolti in Italia			—	0,1170
3. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese :	Nihil	Nihil	+	-
— raccolti in Germania			0,0778	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0142	—
— raccolti in Francia			—	0,0764
— raccolti in Danimarca			—	—
— raccolti in Irlanda			—	0,0119
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2036
— raccolti in Italia			—	0,1045
4. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :	- 0,0827	+ 0,0827	+	-
— raccolti in Germania			0,1670	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0981	—
— raccolti in Francia			—	—
— raccolti in Danimarca			0,0827	—
— raccolti in Irlanda			0,0699	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,1377
— raccolti in Italia			—	0,0304

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
5. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese :	- 0,2557	+ 0,2557	+	-
— raccolti in Germania			0,3534	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,2735	—
— raccolti in Francia			0,1597	—
— raccolti in Danimarca			0,2557	—
— raccolti in Irlanda			0,2408	—
— raccolti nel Regno Unito			—	—
— raccolti in Italia			0,1245	—
6. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese :	- 0,0120	+ 0,0120	+	-
— raccolti in Germania			0,0908	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0264	—
— raccolti in Francia			—	0,0653
— raccolti in Danimarca			0,0120	—
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,1941
— raccolti in Italia			—	0,0937
7. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	- 0,1166	+ 0,1166	+	-
— raccolti in Germania			0,2036	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1325	—
— raccolti in Francia			0,0313	—
— raccolti in Danimarca			0,1166	—
— raccolti in Irlanda			0,1034	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,1107
— raccolti in Italia			—	—

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1793/78 DELLA COMMISSIONE**

**del 28 luglio 1978**

**che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1419/78<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78<sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1500/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1752/78<sup>(8)</sup>;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

<sup>(6)</sup> GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU n. L 178 del 1. 7. 1978, pag. 32.

<sup>(8)</sup> GU n. L 203 del 27. 7. 1978, pag. 19.

*ALLEGATO***Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 31 luglio 1978 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della tariffa doganale comune)**

	<i>[UC/100 kg<sup>(1)</sup>]</i>
Prezzo del mercato mondiale	17,983
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione:	
— per il mese di luglio 1978	17,983
— per il mese di agosto 1978	17,983
— per il mese di settembre 1978	17,983
— per il mese di ottobre 1978	16,520
— per il mese di novembre 1978	16,076
— per il mese di dicembre 1978	16,076

<sup>(1)</sup> I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 UC =	3,15665	DM
1 UC =	3,35507	Fl
1 UC =	48,6572	FB/Flux
1 UC =	6,74018	FF
1 UC =	8,56656	Dkr
1 UC =	0,796356	£ (GB)
1 UC =	0,796356	£ (Irl.)
1 UC =	1 288,60	Lit.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1794/78 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1978

**relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 30 gennaio 1978 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, sotto forma di farina, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 1 000 tonnellate di frumento tenero, ossia 662 tonnellate di farina di frumento tenero, al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1977/1978;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato a Port Sudan, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o sull'alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura al Comitato internazionale della Croce Rossa;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento belga dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria, a titolo di aiuti alimentari al Comitato internazionale della Croce Rossa, di 662 tonnellate di farina di frumento tenero.
2. Il bando di gara verrà realizzato in Belgio e verterà su due partite di 331 tonnellate ciascuna.
3. Il prodotto sarà mobilitato sul mercato della Comunità.
4. Il carico sarà effettuato partendo da un porto della Comunità.
5. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato a Port Sudan, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o sull'alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo.
6. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario, in sacchi di iuta nuovi di 50 chilogrammi netti, foderati da sacchi in cotone.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 89.

<sup>(4)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(5)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno da una croce rossa di cm 15 per 15 e da una delle diciture seguenti :

« Lot Number one :

Wheat flour / Gift of the European Economic Community / Action of the International Committee of the Red Cross / For free distribution » ;

« Lot Number two :

Wheat flour / Gift of the European Economic Community / Action of the International Committee of the Red Cross / For free distribution » .

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2% di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

#### Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo l'11 agosto 1978.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata all'11 agosto 1978, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.
2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.
3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta, all'occorrenza, dell'importo compensativo monetario applicabile, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2.

La correzione si effettua :

- aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata o un nuovo Stato membro ;
- diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando :

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istan-

taneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale ;

- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

#### Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata :

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata ;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 ;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

#### Articolo 6

1. La farina di frumento tenero di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura al Comitato internazionale della Croce Rossa, deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : massimo 12 %,
- tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca),
- tenore in ceneri : massimo 0,51 % rapportato alla sostanza secca.

Se la farina non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, essa è rifiutata.

2. Le offerte di farina di frumento tenero di cui all'articolo 1, per la fornitura al Comitato internazionale della Croce Rossa, debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: massimo 12 %,
- tenore in proteine: minimo 10,5 % ( $N \times 6,25$  sulla sostanza secca),
- tenore in ceneri: massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

#### Articolo 7

1. L'organismo d'intervento belga è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio

di cui all'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale son espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;
- b) la data di partenza delle navi e la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non è l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

#### Articolo 8

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

#### Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1795/78 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1978****relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi  
destinato alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1260/78 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 30 gennaio 1978 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 145 tonnellate di riso semigreggio, ossia 100 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi, alla Lega delle società della Croce Rossa, a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1977/1978;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto depresso sulla banchina o, se del caso, sull'alleggio nel porto di sbarco;

considerando che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non sono d'applicazione nel settore del riso; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini

previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Lega delle società della Croce Rossa, di 100 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto depresso sulla banchina o, se del caso, sull'alleggio nel porto di Banjul.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 89.<sup>(4)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(5)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario, in sacchi di iuta nuovi di 50 chilogrammi netti, foderati da sacchi in cotone.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno da una croce rossa di cm 15 per 15 e dalla dicitura seguente :

« Milled rice / Gift of the European Economic Community / Action of the League of Red Cross Societies / For free distribution Banjul ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

#### Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 21 agosto 1978.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 21 agosto 1978, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto per le offerte depositate in moneta nazionale sono :

- il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %,
- negli altri casi, la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 4

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

#### Articolo 5

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata, a garanzia dell'effettua-

tuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni non vengono effettuate nei termini previsti salvo per quei quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

#### Articolo 6

1. Il riso lavorato a grani lunghi di cui all'articolo 1 deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : 15 %,
- rotture di riso : massimo 5 %,
- grani gessati : massimo 5 %,
- grani striati rossi : massimo 3 %,
- grani vaiolati : massimo 1,5 %,
- grani macchiati : massimo 1 %,
- grani gialli : massimo 0,050 %,
- grani ambrati : massimo 0,20 %.

Se il riso non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

2. Le offerte di riso lavorato a grani lunghi di cui all'articolo 1 debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : 15 %,
- rotture di riso : massimo 5 %,
- grani gessati : massimo 5 %,
- grani striati rossi : massimo 3 %,
- grani vaiolati : massimo 1,5 %,
- grani macchiati : massimo 1 %,
- grani gialli : massimo 0,050 %,
- grani ambrati : massimo 0,20 %.

#### Articolo 7

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;
- b) la data di partenza delle navi e la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette al più presto, a quest'ultimo, le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

#### *Articolo 8*

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

#### *Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1796/78 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1978

relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di sorgo destinato alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 30 gennaio 1978 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 100 tonnellate di sorgo alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1977/1978;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato Banjul, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o sull'alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli

obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento francese dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Lega delle società della Croce Rossa di 100 tonnellate di sorgo.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Francia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato Banjul, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o sull'alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti.

Peso minimo dei sacchi: 600 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno da una croce rossa di cm 15 per 15 e dalla dicitura seguente:

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 89.

<sup>(4)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(5)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

« Sorghum / Gift of the European Economic Community / Action of the League of Red Cross Societies / For free distribution Banjul ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

#### Articolo 2

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo l'11 agosto 1978.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata all'11 agosto 1978, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.
2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.
3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta dell'importo compensativo monetario applicabile, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2.

La correzione si effettua :

- aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata o un nuovo Stato membro ;
- diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando :

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale ;
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

#### Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 5 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata :

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata ;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 ;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

#### Articolo 6

Il prodotto di cui all'articolo 1 deve essere di qualità sana, leale e mercantile, essere esente da odore e con un massimo d'umidità di 14 %.

#### Articolo 7

1. L'organismo d'intervento francese è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.
2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.
3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto;
- b) la data di partenza delle navi.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

#### *Articolo 8*

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

#### *Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1797/78 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1978

relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'8 febbraio 1977 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 20 000 tonnellate di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1976/1977;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d'imbarco; che la merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento francese dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, al Programma alimentare mondiale di 20 000 tonnellate di frumento tenero.
2. Il bando di gara verrà realizzato in Francia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.
3. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato alla rinfusa nel perimetro della nave nel porto di imbarco. Tale merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario mentre la cadenza delle consegne viene fissata dall'aggiudicatario e dal mandatario dell'organismo destinatario.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 89.<sup>(4)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(5)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

*Articolo 2*

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo l'11 agosto 1978.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata all'11 agosto 1978, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

*Articolo 3*

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.
2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.
3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta dell'importo compensativo monetario applicabile, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2.

La correzione si effettua

- aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata o un nuovo Stato membro;
- diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando:

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale;
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

*Articolo 4*

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

*Articolo 5*

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare i prodotti in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, alla

data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

*Articolo 6*

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 5 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata:

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

*Articolo 7*

Il frumento tenero di cui all'articolo 1 deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento, non potendo l'umidità essere superiore al 15,5 % ed essendo ammessa una tolleranza massima del 3 % per i grani germinati e dell'1,5 % per le impurità diverse.

*Articolo 8*

1. L'organismo d'intervento francese è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto;
- b) la data di partenza delle navi;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'orga-

nismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

#### *Articolo 9*

Un certificato di presa a conto è rilasciato all'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal mandatario del paese destinatario al momento della consegna della merce al porto di sbarco o, in mancanza di tale ricevente, dall'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l'imbarco.

#### *Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1798/78 DELLA COMMISSIONE**

**del 28 luglio 1978**

**relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'8 febbraio 1977 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere sotto forma di farina, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 5 000 tonnellate di frumento tenero, ossia 3 311 tonnellate di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1976/1977;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto depresso sulla banchina o, se del caso, su alleggio nel porto di sbarco;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realiz-

zazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento belga dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari al Programma alimentare mondiale di 3 311 tonnellate di farina di frumento tenero.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Belgio, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto depresso sulla banchina o, se del caso, su alleggio nel porto di Haiphong o Danang.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 1<sup>o</sup>. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 1<sup>o</sup>. 11. 1975, pag. 89.

<sup>(4)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(5)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario in sacchi di cotone nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti.

Peso minimo dei sacchi: 180 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente:

« 1129 em / Wheat flour / Vietnam / Gift of the European Economic Community / Action of World Food Programme ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

#### Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo l'11 agosto 1978.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata all'11 agosto 1978, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.

3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta, all'occorrenza, dell'importo compensativo monetario applicabile, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2.

La correzione si effettua:

- aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata o un nuovo Stato membro;
- diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando:

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale;

- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

#### Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata:

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

#### Articolo 6

1. La farina di frumento tenero di cui all'articolo 1 deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: massimo 12 %;
- tenore in proteine: minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca);
- tenore in ceneri: massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Se la farina non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, essa è rifiutata.

2. Le offerte di farina di frumento tenero di cui all'articolo 1 debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso:

- umidità : massimo 12 % ;
- tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) ;
- tenore in ceneri : massimo 0,52 % (rapportato alla sostanza secca).

#### *Articolo 7*

1. L'organismo d'intervento belga è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.
2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.
3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni :

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio ;
- b) la data di partenza delle navi e la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti ;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

#### *Articolo 8*

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

#### *Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1799/78 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1978****relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1260/78<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 30 gennaio 1978 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, l'equivalente di 1 250 tonnellate di riso semigreggio, ossia 925 tonnellate di riso semilavorato a grani lunghi, all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1977/1978;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato a Vientiane via Bangkok;

considerando che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non sono d'applicazione nel settore del riso; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al conorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetto un bando di gara per la fornitura nel quadro di un'azione comunitaria, a titolo di aiuti alimentari, all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, di 925 tonnellate di riso semilavorato a grani lunghi.
2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.
3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato a Vientiane via Bangkok.
4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario, in sacchi di iuta nuovi di 50 chilogrammi netti, foderati da sacchi in cotone.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 1<sup>o</sup>. 11. 1975, pag. 89.

<sup>(4)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(5)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente :

« Riz semi-blanchi / Don de la Communauté économique européenne / Action humanitaire de l'UNHCR au Laos ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

#### Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 21 agosto 1978.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 21 agosto 1978, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.
2. I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto per le offerte depositate in moneta nazionale sono :
  - il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 %,
  - negli altri casi, la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 4

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

#### Articolo 5

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata, a garanzia dell'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni non vengono effettuate nei termini previsti salvo per quei quantita-

tivi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

#### Articolo 6

1. Il riso semilavorato a grani lunghi di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : 15 %,
- rotture di riso : massimo 5 %,
- grani gessati : massimo 5 %,
- grani striati rossi : massimo 3 %,
- grani vaiolati : massimo 1,5 %,
- grani macchiati : massimo 1 %,
- grani gialli : massimo 0,050 %,
- grani ambrati : massimo 0,20 %.

Se il riso non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

2. Le offerte di riso semilavorato a grani lunghi di cui all'articolo 1, per la fornitura all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : 15 %,
- rotture di riso : massimo 5 %,
- grani gessati : massimo 5 %,
- grani striati rossi : massimo 3 %,
- grani vaiolati : massimo 1,5 %,
- grani macchiati : massimo 1 %,
- grani gialli : massimo 0,050 %,
- grani ambrati : massimo 0,20 %.

#### Articolo 7

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;
- b) la data di partenza delle navi e la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non è l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

#### *Articolo 8*

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

#### *Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1800/78 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1978****relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica del Gana a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 30 gennaio 1978 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, sotto forma di farina, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 12 500 tonnellate di frumento tenero, ossia 8 278 tonnellate di farina di frumento tenero, alla Repubblica del Gana, a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1977/1978;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d'imbarco; che la merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento belga dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari alla Repubblica del Gana, di 8 278 tonnellate di farina di frumento tenero.
2. Il bando di gara verrà realizzato in Belgio, in una partita.
3. Il prodotto sarà mobilitato sul mercato della Comunità.
4. Il carico sarà effettuato partendo da Anversa.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 89.<sup>(4)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(5)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

5. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti nel perimetro della nave nel porto di imbarco. Tale merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario, mentre la cadenza delle consegne viene fissata dall'aggiudicatario e dal mandatario del paese di destinazione.

Peso minimo dei sacchi: 600 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente:

«Wheat Flour — Gift of the European Economic Community to Ghana».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce 2% di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una «R» maiuscola.

#### Articolo 2

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo l'11 agosto 1978.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata all'11 agosto 1978, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.

3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta dell'importo compensativo monetario applicabile il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2.

La correzione si effettua:

- aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata o un nuovo Stato membro;
- diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando:

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale;
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

#### Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata:

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

#### Articolo 6

1. Il prodotto di cui all'articolo 1 deve rispondere, in ordine alla fornitura alla Repubblica del Gana, alle caratteristiche seguenti:

*Farina di frumento tenero:*

- umidità: massimo 15 %;
- acidità: massimo 4 ml NaOH n per 100 g (calcolata sulla sostanza secca);
- tenore in ceneri: massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Se il prodotto di cui all'articolo 1 non corrisponde alle caratteristiche precitate, viene rifiutato e rimane di proprietà dell'aggiudicatario.

2. L'offerta relativa al prodotto di cui all'articolo 1, per la fornitura alla Repubblica del Gana, deve essere fatta per le caratteristiche seguenti:

*Farina di frumento tenero:*

- umidità: massimo 15 %;
- acidità: massimo 4 ml NaOH n per 100 g (calcolata sulla sostanza secca);
- tenore in ceneri: massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

#### Articolo 7

1. L'organismo d'intervento belga è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto;
- b) la data di partenza delle navi.

L'organismo d'intervento trasmette dette informazioni alla Commissione appena le riceve.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non è l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

#### Articolo 8

Un certificato di presa in conto è rilasciato all'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal mandatario del paese destinatario al momento della consegna della merce al porto di imbarco, o, in mancanza di tale ricevente, all'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l'imbarco.

#### Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1801/78 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1978****relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Pakistan a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 30 gennaio 1978 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 30 000 tonnellate di frumento tenero alla Repubblica del Pakistan a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1977/1978;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d'imbarco; che la merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento francese dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Repubblica del Pakistan di 30 000 tonnellate di frumento tenero.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Francia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato alla rinfusa nel perimetro della nave nel porto di imbarco. Tale merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario mentre la cadenza delle consegne viene fissata dall'aggiudicatario e dal mandatario del paese di destinazione.

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 89.

(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

*Articolo 2*

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo l'11 agosto 1978.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata all'11 agosto 1978, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

*Articolo 3*

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.
2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.
3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta dell'importo compensativo monetario applicabile, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2.

La correzione si effettua

- aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata o un nuovo Stato membro;
- diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando:

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale,
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

*Articolo 4*

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

*Articolo 5*

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare i prodotti in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, alla

data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

*Articolo 6*

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 5 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata:

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

*Articolo 7*

Il frumento tenero di cui all'articolo 1 deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento, non potendo l'umidità essere superiore al 15,5 % ed essendo ammessa una tolleranza massima del 3 % per i grani germinati e dell'1,5 % per le impurità diverse.

*Articolo 8*

1. L'organismo d'intervento francese è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto dal presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto;
- b) la data di partenza delle navi;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'orga-

nismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

#### *Articolo 9*

Un certificato di presa a conto è rilasciato all'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal mandatario del paese destinatario al momento della consegna della merce al porto di sbarco o, in mancanza di tale ricevente, dall'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l'imbarco.

#### *Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1802/78 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1978****che modifica il regolamento (CEE) n. 1570/78 per quanto concerne la definizione del quellmehl**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1127/78 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1570/78 della Commissione, del 4 luglio 1978, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2742/75 per quanto concerne le restituzioni alla produzione dei prodotti amidacei e che abroga il regolamento (CEE) n. 2026/75 <sup>(7)</sup>, definisce il prodotto « quellmehl » ai fini di detto regolamento ;

considerando che è opportuno definire in modo più preciso il termine « quellmehl » ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il paragrafo 4 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1570/78 è modificato come segue :

« 4. Ai fini del presente regolamento, "quellmehl" significa farina di frumento o di granturco, il cui amido è stato sottoposto a trattamento idrotermico, determinante la pregelatinizzazione dell'amido, onde aumentare la sua capacità di rigonfiamento di almeno 50 % ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 57.

<sup>(6)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 24.

<sup>(7)</sup> GU n. L 185 del 7. 7. 1978, pag. 22.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1803/78 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1978****che modifica il regolamento (CEE) n. 1629/77 recante modalità d'applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 1629/77 della Commissione, del 20 luglio 1977, recante modalità d'applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile<sup>(3)</sup>, prevede all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, che, se la misura particolare d'intervento assume la forma di acquisto al prezzo di riferimento, il frumento tenero deve rispondere ai requisiti minimi di panificazione fissati dal regolamento (CEE) n. 1155/77 del Consiglio<sup>(4)</sup>, constatati secondo il metodo di determinazione della qualità panificabile minima definito dal regolamento (CEE) n. 1628/77 della Commissione<sup>(5)</sup>; che questi requisiti minimi sono stati modificati per la campagna di commercializzazione 1978/1979; che è quindi opportuno modificare conseguentemente l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1629/77;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1629/77, è sostituito dal testo seguente:

« Se la misura particolare d'intervento assume la forma di acquisto al prezzo di riferimento, il frumento tenero panificabile deve rispondere ai requisiti minimi di panificazione fissati dal regolamento (CEE) n. 1256/78 del Consiglio<sup>(6)</sup> la cui osservanza è accertata secondo il metodo di determinazione della qualità panificabile minima del frumento tenero definito dal regolamento (CEE) n. 1387/78 della Commissione<sup>(7)</sup>.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 del 10. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 26.<sup>(4)</sup> GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 10.<sup>(5)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 20.<sup>(6)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 4.<sup>(7)</sup> GU n. L 167 del 24. 6. 1978, pag. 36.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1804/78 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1978****che modifica il regolamento (CEE) n. 1024/78 relativo ad azioni destinate ad ampliare i mercati dei prodotti lattiero-caseari comunitari all'esterno della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1001/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1024/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, relativo ad azioni destinate ad ampliare i mercati dei prodotti lattiero-caseari comunitari all'esterno della Comunità<sup>(3)</sup>, la durata delle azioni è limitata al 31 marzo 1979; che in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, le proposte relative a tali azioni devono essere presentate prima del 1° agosto 1978;

considerando che per motivi tecnici il predetto regolamento e l'avviso di cui all'articolo 3, paragrafo 3, degli organismi d'intervento sono stati pubblicati in ritardo; che è pertanto necessario prorogare sia la durata delle azioni al 31 dicembre 1979, sia il termine d'introdu-

zione delle proposte relative alle azioni al 1° ottobre 1978;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1024/78 è modificato nel modo seguente:

- a) all'articolo 1, paragrafo 2, la data del « 31 marzo 1979 » è sostituita dalla data « 31 dicembre 1979 »;
- b) all'articolo 3, paragrafo 2, la data del « 1° agosto 1978 » è sostituita dalla data del « 1° ottobre 1978 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 130 del 18. 5. 1978, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 20. 5. 1978, pag. 48.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1805/78 DELLA COMMISSIONE**

**del 28 luglio 1978**

**relativo al ritiro da parte delle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli dei prodotti che non soddisfano alle regole di commercializzazione da esse adottate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1154/78 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1035/72 le organizzazioni di produttori possono decidere di non mettere in vendita i prodotti conformi alle norme di qualità ma che non soddisfano alle regole di commercializzazione che tali organizzazioni hanno adottato al fine di limitare il volume dell'offerta;

considerando che è inutile esigere che i prodotti in questione siano conformi a tutte le prescrizioni in materia di condizionamento e di bollatura;

considerando che è opportuno tener conto di questa situazione per determinare il ritiro da prendere in considerazione per il calcolo dell'indennità da versare ai produttori associati per i quantitativi invenduti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i

prodotti che le organizzazioni di produttori decidono di non mettere in vendita devono essere almeno conformi:

- per le mele, le pere, gli agrumi e i cavolfiori, ai requisiti di qualità e di calibratura previsti dalle norme di qualità per le categorie in applicazione;
- per i pomodori, le uve da tavola e le pesche, ai requisiti di qualità, di calibratura e di condizionamento previsti dalle norme di qualità per le categorie in applicazione, con la possibilità per le pesche di non essere presentate in strati nell'imballaggio.

*Articolo 2*

Il prezzo di ritiro da prendere in considerazione per il calcolo dell'indennità relativa ai prodotti invenduti è determinato applicando ai prezzi di acquisto i coefficienti di adattamento fissati dal regolamento (CEE) n. 1203/73 della Commissione del 4 maggio 1973 <sup>(3)</sup>.

Alle pesche non presentate in strati nell'imballaggio è applicato inoltre il coefficiente di 0,95.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 144 del 31. 5. 1978, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 123 del 10. 5. 1973, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1806/78 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1978

**che fissa, per la campagna 1978/1979, il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria versata dopo la loro trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1154/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori nel quadro dei contratti è calcolato sulla base del prezzo d'acquisto, maggiorato del 10 % del prezzo di base, valido per le varietà che, a causa delle loro caratteristiche, vengono normalmente avviate alla trasformazione;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che, oltre alle arance della varietà Biondo comune, le sole che siano state finora prese in considerazione, la disposizione in causa interessa anche i prodotti della classe III o mista delle arance pigmentate; che, conseguentemente, è opportuno che il prezzo minimo venga fissato sulla base del prezzo medio d'acquisto della campagna in corso, valido per le arance di tale varietà in applicazione del regolamento (CEE) n. 1123/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978<sup>(3)</sup>, che fissa taluni prezzi ed altri importi applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1978/1979, nonché del regolamento (CEE) n. 1203/73 della Commissione, del 4 maggio 1973, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2398/76<sup>(5)</sup>, maggiorato del 10 % del prezzo medio di base corrispondente allo stesso periodo;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69, la compensazione finanziaria deve venir fissata a un livello tale che la differenza fra il prezzo minimo e la compensazione stessa non possa variare, rispetto a quella della campagna precedente, di una percentuale superiore alla percentuale di variazione del prezzo minimo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la campagna 1978/1979, il prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2601/69 è fissato ai livelli seguenti:

- a) per le arance della varietà Biondo comune:
- 8,38 UC/100 kg peso netto per i prodotti della classe I;
  - 6,89 UC/100 kg peso netto per i prodotti della classe II;
  - 5,42 UC/100 kg peso netto per i prodotti della classe III o mista;
- b) per le arance della classe III o mista appartenenti alle varietà:
- Moro e Tarocco: 10,69 UC/100 kg peso netto;
  - Sanguinello: 9,92 UC/100 kg peso netto;
  - Sanguigno: 8,38 UC/100 kg peso netto.
2. Tale prezzo minimo è fissato per merce partenza centri di condizionamento dei produttori.

*Articolo 2*

La compensazione finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2601/69 è fissata ai livelli seguenti:

- a) per le arance della varietà Biondo comune:
- 5,62 UC/100 kg peso netto per i prodotti della classe I;
  - 4,13 UC/100 kg peso netto per i prodotti della classe II;
  - 2,66 UC/100 kg peso netto per i prodotti della classe III o mista;

<sup>(1)</sup> GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 144 del 31. 5. 1978, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU n. L 123 del 10. 5. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 270 del 2. 10. 1978, pag. 17.

b) per le arance della classe III o mista appartenenti alle varietà :

- Moro e Tarocco : 7,93 UC/100 kg peso netto ;
- Sanguinello : 7,16 UC/100 kg peso netto ;
- Sanguigno : 5,62 UC/100 kg peso netto.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1807/78 DELLA COMMISSIONE**

**del 28 luglio 1978**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 919/78 che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1978/1979**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1154/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 379/71 della Commissione, del 19 febbraio 1971, relativo alla fissazione delle norme di qualità per gli agrumi<sup>(3)</sup>, definisce per tali prodotti una categoria III;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, le categorie di qualità III si applicano soltanto se i prodotti che rientrano in tali categorie sono necessari per soddisfare le esigenze del consumo; che tale necessità, già ammessa per un periodo limitato per i limoni con regolamento (CEE) n. 919/78 della Commissione, del 2 maggio 1978, che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1978/1979<sup>(4)</sup>, si manifesta attualmente per taluni agrumi diversi dai limoni; che, date le forti fluttuazioni della produzione da una campagna all'altra, è

opportuno limitare la durata di applicazione delle categorie di qualità III;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 919/78 è completato dalla menzione seguente:

- \* — arance delle varietà Biondo diverse dalle Biondo comune: dal 1° ottobre 1978 al 15 luglio 1979;
- satsuma, clementine, tangerini ed altri ibridi simili di agrumi diversi dai mandarini: dal 1° ottobre 1978 al 15 maggio 1979 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 144 del 31. 5. 1978, pag. 5.

(3) GU n. L 45 del 24. 2. 1971, pag. 1.

(4) GU n. L 119 del 3. 5. 1978, pag. 16.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1808/78 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1978****che modifica il regolamento (CEE) n. 1530/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1152/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3 quater,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(3)</sup>, prevede che, per la campagna 1978/1979, i contratti di trasformazione possono essere conclusi, per i pomodori, fino al 31 luglio 1978; che, a causa della data di pubblicazione del suddetto regolamento, taluni operatori rischiano di non poter rispettare la data limite per la conclusione dei contratti per i pomodori; che è opportuno quindi sostituire tale data con quella del 31 agosto 1978;

considerando che, per facilitare l'applicazione corretta del regime di aiuti istituito dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77, è opportuno precisare la nozione di produttore delle materie prime destinate alla trasformazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1530/78 è modificato come segue:

1. Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Ai sensi del presente regolamento deve intendersi per produttore ogni persona fisica o giuridica che coltiva nella sua azienda le materie prime destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione dei prodotti indicati nell'allegato I bis del regolamento (CEE) n. 516/77 ».

2. Al paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, la data del 31 luglio 1978 è sostituita da quella del 31 agosto 1978.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 144 del 31. 5. 1978, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 179 del 1. 7. 1978, pag. 21.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1809/78 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1978****che stabilisce le norme per il pagamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1127/78<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che l'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2742/75 prevede un premio per i fabbricanti di fecola di patate; che è necessario specificare le condizioni ed altre norme per il pagamento del premio succitato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il premio previsto dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2742/75 sarà corrisposto ai fabbricanti di

fecola della Comunità purché essi forniscano la seguente prova:

- a) che la fecola di patate per la quale è richiesto il premio sia stata prodotta nella Comunità durante il periodo che va dal 1° agosto 1978 al 31 luglio 1979 compreso;
- b) che un importo non inferiore a 178,50 UC sia stato pagato al produttore di patate, al momento della consegna all'industria, per la quantità di patate necessaria a fabbricare ognuna delle tonnellate di fecola per la quale è chiesto il premio.

*Articolo 2*

Il premio sarà corrisposto dallo Stato membro nel cui territorio viene prodotta la fecola. L'ufficio competente dello Stato membro in questione stabilirà il periodo in cui il premio dovrà essere pagato.

*Articolo 3*

Il premio sarà pagato sulla base della quantità e del contenuto di fecola delle patate utilizzate conformemente ai tassi fissati nell'allegato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° agosto 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 57.<sup>(4)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 24.

## ANNEXE — ANLAGE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG

Poids sous l'eau de 5 050 g de pommes de terre (en grammes)	Teneur en fécule de la pomme de terre (en pourcentage)	Quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication de 1 000 kg de fécule (en kg)	Prime à percevoir par le féculier pour 1 000 kg de pommes de terre (en UC)
Unterwassergewicht von 5 050 g Kartoffeln (in Gramm)	Stärkegehalt, in Prozenten, der Kartoffeln	Zur Erzeugung von 1 000 kg Kartoffelstärke nötige Kartoffelmenge (in kg)	Dem Stärkeerzeuger für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlende Prämie (in RE)
Peso sotto l'acqua di 5 050 g di patate (in grammi)	Tenore in fecola delle patate (in %)	Quantità di patate necessaria alla fabbricazione di 1 000 kg di fecola (in kg)	Premio da percepire dal fabbricante di fecola per 1 000 kg di patate (in UC)
Onderwatergewicht van 5 050 g aardappelen (in grammes)	Zetmeelgehalte van de aardappelen (in percenten)	Hoeveelheid aardappelen benodigd voor de vervaardiging van 1 000 kg zetmeel (in kg)	Te ontvangen premie door de zetmeelproducent per 1 000 kg aardappelen (in RE)
Underwater weight of 5 050 g of potatoes (grams)	Starch content of potatoes (%)	Quantity of potatoes required for the manufacture of 1 000 kg of starch (kg)	Premium to be paid to the starch producer per 1 000 kg of potatoes (u.a.)
Vægt under vand af 5 050 g kartofler (g)	Kartoffernes stivelsesindhold (i vægtprocent)	Kartoffelmængde, der medgår til fremstilling af 1 000 kg stivelse (kg)	Præmie at betale kartoffelstivelsesfabrikanten pr. 1 000 kg kartofler (i RE)
1	2	3	4
352	13	6 990	1,43
354	13,1	6 940	1,44
356	13,2	6 890	1,45
358	13,3	6 840	1,46
360	13,4	6 790	1,47
362	13,5	6 740	1,48
364	13,6	6 690	1,49
366	13,7	6 640	1,51
368	13,8	6 590	1,52
370	13,9	6 540	1,53
372	14	6 490	1,54
374	14,1	6 450	1,55
376	14,2	6 400	1,56
378	14,3	6 360	1,57
380	14,4	6 310	1,58
382	14,5	6 270	1,59
384	14,6	6 230	1,61
386	14,7	6 180	1,62
388	14,8	6 140	1,63
390	14,9	6 100	1,64
392	15	6 060	1,65
393	15,1	6 020	1,66
395	15,2	5 980	1,67
397	15,3	5 940	1,68
400	15,4	5 910	1,69
401	15,5	5 870	1,70
403	15,6	5 830	1,72
405	15,7	5 790	1,73
407	15,8	5 750	1,74
410	15,9	5 720	1,75
412	16	5 680	1,76
413	16,1	5 650	1,77
415	16,2	5 620	1,78
417	16,3	5 580	1,79
420	16,4	5 550	1,80
421	16,5	5 510	1,81
423	16,6	5 480	1,82
425	16,7	5 450	1,83
427	16,8	5 410	1,85
429	16,9	5 380	1,86

1	2	2	4
430	17	5 350	1,87
432	17,1	5 320	1,88
435	17,2	5 290	1,89
437	17,3	5 260	1,90
439	17,4	5 230	1,91
441	17,5	5 200	1,92
443	17,6	5 170	1,93
445	17,7	5 140	1,95
447	17,8	5 110	1,96
449	17,9	5 080	1,97
450	18	5 050	1,98
452	18,1	5 020	1,99
455	18,2	5 000	2,00
456	18,3	4 970	2,01
458	18,4	4 940	2,02
460	18,5	4 920	2,03
462	18,6	4 890	2,04
465	18,7	4 860	2,06
466	18,8	4 840	2,07
468	18,9	4 810	2,08
470	19	4 780	2,09
472	19,1	4 760	2,10
474	19,2	4 735	2,11
476	19,3	4 710	2,12
478	19,4	4 685	2,13
480	19,5	4 660	2,15
481,6	19,6	4 640	2,16
483,2	19,7	4 635	2,16
484,8	19,8	4 620	2,16
486,4	19,9	4 610	2,17
488	20	4 600	2,17
490	20,1	4 590	2,18
492	20,2	4 585	2,18
494	20,3	4 580	2,18
496	20,4	4 575	2,19
498	20,5	4 570	2,19
500	20,6	4 560	2,19
502	20,7	4 555	2,20
504	20,8	4 550	2,20
506	20,9	4 540	2,20
508	21	4 530	2,21
509,9	21,1	4 520	2,21
511,8	21,2	4 510	2,22
513,7	21,3	4 500	2,22
515,6	21,4	4 490	2,23
517,5	21,5	4 480	2,23
519,4	21,6	4 470	2,24
521,3	21,7	4 460	2,24
523,2	21,8	4 450	2,25
525,1	21,9	4 440	2,25
527	22	4 430	2,26
528,8	22,1	4 420	2,26
530,6	22,2	4 410	2,27
532,4	22,3	4 400	2,27
534,2	22,4	4 395	2,28
536	22,5	4 385	2,28
537,8	22,6	4 375	2,29
539,6	22,7	4 365	2,29
541,4	22,8	4 360	2,29
543,2	22,9	4 350	2,30
545	23	4 340	2,30

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1810/78 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1978****che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione dei suini e del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1421/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, in applicazione

— del regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1616/78<sup>(4)</sup>,

e

— del regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione, del 2 marzo 1977, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 894/78<sup>(6)</sup>,

gli organismi d'intervento vendono latte scremato in polvere entrato all'ammasso pubblico anteriormente al 1° luglio 1976 ;

considerando che i quantitativi ancora disponibili del prodotto che soddisfano a tale requisito di età sono ormai limitati ; che è perciò necessario estendere le vendite suddette al latte scremato in polvere entrato all'ammasso anteriormente al 1° settembre 1976, onde permettere il normale proseguimento di questa misura ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

All'articolo 1 rispettivamente del regolamento (CEE) n. 368/77 e del regolamento (CEE) n. 443/77, la data del « 1° luglio 1976 » è sostituita da quella del « 1° settembre 1976 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 12.

(3) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.

(4) GU n. L 189 del 12. 7. 1978, pag. 10.

(5) GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.

(6) GU n. L 117 del 29. 4. 1978, pag. 55.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1811/78 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1978****che sopprime i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1126/78 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1127/78 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1208/78 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1711/78 <sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione dei criteri ripresi al regolamento (CEE) n. 1208/78 ai prezzi delle rotture di riso induce a sopprimere i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'esportazione per i prodotti della voce 11.08 A II della tariffa doganale comune sono soppressi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 1. 11. 1975, pag. 57.

<sup>(4)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU n. L 147 del 3. 6. 1978, pag. 32.

<sup>(6)</sup> GU n. L 196 del 21. 7. 1978, pag. 10.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1812/78 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1978

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1550/78<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1781/78<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1550/

78 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 182 del 5. 7. 1978, pag. 17.<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 40.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 luglio 1978 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	27,88 23,90 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92%, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1978

relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le prime elezioni dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto

(78/639/Euratom, CECA, CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 10 dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto,

visto il parere dell'Assemblea <sup>(1)</sup>,

DECIDE :

*Articolo 1*

Il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'atto del 20 settembre 1976, relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, è fissato, per le prime elezioni, dal 7 al 10 giugno 1979.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1978.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. von DOHNANYI

---

<sup>(1)</sup> Parere reso il 4 luglio 1978 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).